

## Scheda dati di sicurezza

### 1. Premessa

Il documento tecnico informativo più significativo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze o miscele è la scheda dati di sicurezza (SDS). In essa sono riportate tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per la gestione delle sostanze o miscele.

### 2. Peculiarità della SDS

La scheda dati di sicurezza consente:

- al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l'eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il responsabile dell'immissione sul mercato (il fabbricante, l'importatore o il distributore) di una sostanza o di una miscela pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o per via elettronica, la scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; nel caso venga a conoscenza di nuove informazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato è tenuto altresì a trasmettere una scheda aggiornata.

L'obbligo di fornire la scheda di sicurezza riguarda:

- le sostanze:
  - classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP;
  - Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche (PBT) ovvero molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri dell'allegato XIII del regolamento REACH;
  - incluse nell'elenco "Candidate list" per ragioni diverse da quelle dei punti precedenti;
- le miscele:
  - classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP.

Inoltre, su richiesta, è prevista la consegna della scheda informativa in materia di sicurezza nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ma contengono:

- in concentrazione individuale  $\geq 1\%$  in peso (miscele non gassose) e  $\geq 0,2\%$  in volume (miscele gassose) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente;
- in concentrazione individuale  $\geq 1\%$  in peso (miscele non gassose) almeno una sostanza cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure che ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, è PBT o vPvB, o è stata inclusa nella Candidate list";
- sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa valori limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

La SDS deve essere compilata in conformità all'articolo 31 e all'allegato II del regolamento REACH, come modificato dal regolamento UE 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che sostituisce quanto riportato nel precedente regolamento UE n. 830/2015, con l'obiettivo di migliorare le SDS includendo in esse alcune informazioni tra cui prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento UE 2018/1881 e prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Il nuovo regolamento si applica dal 1 gennaio 2021; le schede di sicurezza già predisposte possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Le informazioni presentate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Inoltre, quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in uno specifico allegato della scheda (e-SDS).

La scheda di dati di sicurezza deve menzionare in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collegare le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme; il termine «nanoforma» si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili.

### **3. Prescrizioni per la compilazione della SDS**

- La SDS deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi la compila deve tenere presente che la SDS deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e deve fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.
- Le informazioni contenute nella SDS devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la SDS deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.

- Le informazioni contenute nella SDS devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, comprendente anche corsi di aggiornamento.
- Il linguaggio utilizzato nella SDS deve essere semplice, chiaro e preciso e si devono evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali "può essere pericolosa", "nessun effetto sulla salute", "sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo" o "innocua" o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.
- La data di compilazione della SDS deve figurare sulla prima pagina. Quando una SDS è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale "Revisione: (data)" deve apparire sulla prima pagina unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione.

#### **4. Formato della SDS**

La SDS non è un documento di lunghezza prestabilita; la sua lunghezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.

Tutte le pagine della SDS, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio "continua alla pagina successiva" oppure "fine della scheda di dati di sicurezza").

#### **5. Contenuto della SDS**

La SDS consta di 16 sezioni obbligatorie; in generale essa non deve contenere sottosezioni prive di testo. Le 16 sezioni obbligatorie sono riportate nella seguente Tabella 1.

Tabella n.1	Sezioni e sottosezioni della scheda di sicurezza (Reg. UE 830/2015)
Sezione	Titolo
<b>1</b>	<b>Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa</b>
	1.1. Identificatore del prodotto
	1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
	1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
	1.4. Numero telefonico di emergenza
<b>2</b>	<b>Identificazione dei pericoli</b>
	2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
	2.2. Elementi dell'etichetta
	2.3. Altri pericoli
<b>3</b>	<b>Composizione/informazioni sugli ingredienti</b>
	3.1. Sostanze
	3.2. Miscele
<b>4</b>	<b>Misure di primo soccorso</b>
	4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
	4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
	4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
<b>5</b>	<b>Misure di lotta antincendio</b>
	5.1. Mezzi di estinzione
	5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
	5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
<b>6</b>	<b>Misure in caso di rilascio accidentale</b>
	6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
	6.2. Precauzioni ambientali
	6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
	6.4. Riferimento ad altre sezioni
<b>7</b>	<b>Manipolazione e immagazzinamento</b>
	7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
	7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
	7.3. Usi finali particolari

<b>8</b>	<b>Controllo dell'esposizione/della protezione individuale</b>
	8.1. Parametri di controllo
	8.2. Controlli dell'esposizione
<b>9</b>	<b>Proprietà fisiche e chimiche</b>
	9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
	9.2. Altre informazioni
<b>10</b>	<b>Stabilità e reattività</b>
	10.1. Reattività
	10.2. Stabilità chimica
	10.3. Possibilità di reazioni pericolose
	10.4. Condizioni da evitare
	10.5. Materiali incompatibili
	10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
<b>11</b>	<b>Informazioni tossicologiche</b>
	11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
	11.2. Informazioni su altri pericoli
<b>12</b>	<b>Informazioni ecologiche</b>
	12.1. Tossicità
	12.2. Persistenza e degradabilità
	12.3. Potenziale di bioaccumulo
	12.4. Mobilità nel suolo
	12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
	12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
	12.7. Altri effetti avversi
<b>13</b>	<b>Considerazioni sullo smaltimento</b>
	13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
<b>14</b>	<b>Informazioni sul trasporto</b>
	14.1. Numero ONU o numero ID
	14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
	14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto
	14.4. Gruppo d'imballaggio
	14.5. Pericoli per l'ambiente
	14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
	14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
<b>15</b>	<b>Informazioni sulla regolamentazione</b>
	15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e

	ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
	15.2. Valutazione della sicurezza chimica
<b>16</b>	<b>Altre informazioni</b>

### **Bibliografia**

- REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Gazz. Uff. europea n. L 203/28 del 26/6/2020

### **Per ulteriori approfondimenti**

ECHA European Chemical Agency: Appendice per le nanoforme da applicare alla Guida alla registrazione e all'identificazione delle sostanze – DICEMBRE 2019  
[https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how\\_to\\_register\\_nano\\_it.pdf/e3f93cec-b71e-d13a-e95a-6bd8694de2bd](https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/how_to_register_nano_it.pdf/e3f93cec-b71e-d13a-e95a-6bd8694de2bd)

**Data di chiusura del documento: 15 febbraio 2021**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)